



AMBASCIATA D'ITALIA A VARSAVIA

DECRETO N. 21/2024

L'AMBASCIATORE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54 (in Gazz. Uff., 13 aprile 2010, n. 85) ed il Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli Affari Esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2006, n. 69;

Visto la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, concernente i criteri generali per l'adozione dei regolamenti di individuazione delle prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali da sottoporre a contributo;

Visto il messaggio ministeriale n MAE0254393 del 15 ottobre 2012, con il quale vengono fornite indicazioni procedurali in tema di sponsorizzazioni, donazioni e contributi all'utenza;

Visto il messaggio ministeriale n MAE0106273 del 19 maggio 2015, con il quale vengono fornite istruzioni operative alle Sedi all'estero sulle procedure da adottare per l'individuazione dei servizi a pagamento alle imprese di cui all'art. 27 del DPR n. 54/2010;

Visto il Decreto 551/690 del Direttore Generale dell'Amministrazione, dell'Informatica e delle Comunicazioni del 19 maggio 2015 concernente i servizi a pagamento a favore delle imprese;

Vista la necessità di individuare le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo all'utenza, in particolare l'art. 3 della predetta Direttiva, che consente di individuare prestazioni ulteriori rispetto a quelle individuate dall'art. 2, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo all'utente;

Considerato che, a fronte delle richieste da parte di terzi, si rende necessario assoggettare a contributi l'utilizzo dei locali di rappresentanza della cancelleria diplomatica per lo svolgimento di attività congressuali, culturali e scientifiche, ovvero per attività commerciali;

Considerata la necessità di determinare previamente l'ammontare del contributo richiesto e di aggiornarlo annualmente per adeguarlo al costo della vita;

Visti i risultati dell'indagine di mercato circa i prezzi praticati in loco per l'uso da parte di terzi di locali di istituzioni congressuali, alberghi, sale convegni, etc.;

Viste le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961, e in particolare le finalità — di cui tenere conto nella valutazione delle proposte di eventi formulate da soggetti terzi — di promuovere relazioni amichevoli e sviluppare relazioni economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario;

Considerata la necessità di prevedere contributi di favore o anche la gratuità in relazione alle caratteristiche particolari di ciascun evento, quali uno specifico interesse a rafforzare l'azione di *public diplomacy* e *outreach* dell'Ambasciata, a ospitare eventi a carattere di beneficenza o proposti da organizzazioni no profit, in particolare se rappresentative di categorie protette o della collettività italiana, o da scuole, o la capacità di impatto in termini di promozione della lingua e della cultura italiana nonché del *Made in Italy*;

DECRETA

Art. 1

L'uso da parte di terzi dei locali della Rappresentanza per l'organizzazione di eventi nel rispetto delle finalità esposte in premessa, è assoggettato a un contributo spese forfettario, tale da garantire la copertura degli oneri relativi al funzionamento degli edifici e dei costi d'usura. Detto contributo è stabilito nelle misure seguenti:

Saloni di rappresentanza con annesso salottino giallo: PLN 10.000,00

Saloni di Rappresentanza con annesso salottino giallo, sala da pranzo, cucina e adiacente "office": PLN 12.000,00

Art. 2

Restano comunque ferme le possibilità:

- a) di prevedere contributi di favore e/o anche la gratuità ed eventuale supporto operativo eccezionale in relazione alle caratteristiche particolari di ciascun evento, secondo le finalità indicate in premessa;
- b) Di richiedere contributi di ammontare superiore, in particolare in considerazione della eventuale necessità di assistenza straordinaria e/o di supporto operativo particolarmente onerosi, nonché di un prolungamento dei tempi pattuiti e consentiti per l'inizio e/o la conclusione delle operazioni.

Sono a carico del richiedente i costi di allestimento e gestione dell'evento da realizzare nei locali in uso.

Art. 3

L'approvazione delle proposte di eventi è di esclusiva competenza del Capo Missione. In nessun caso il presente Decreto è da interpretare nel senso di attribuire in capo a soggetti terzi un qualsivoglia diritto a usufruire degli spazi.

L'utilizzo specifico degli spazi è disciplinato separatamente con apposito contratto sottoscritto dalle parti.

Art. 4

L'Ufficio Amministrativo dell'Ambasciata cura e custodisce i fascicoli relativi a ciascun evento, inclusi gli originali dei contratti, inviati e firmati per ciascun evento dal Coordinatore Amministrativo contabile e dai rappresentanti dei soggetti organizzatori.

Varsavia, 04/10/2024

Luca Franchetti Pardo
Ambasciatore